

[x] – COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(art. 12 DL n.59/1978 convertito il Legge n. 191/78)

[x] – DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

(art. 7 Dlgs n. 286/98)

Il/La sottoscritto/a:

CEDENTE

COGNOME	NOME	SESSO
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O STATO ESTERO
COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	TELEFONO

Comunica che in data¹

ha ceduto in²

Per uso³

a:

CESSIONARIO

COGNOME	NOME	SESSO	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O STATO ESTERO	
COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	TELEFONO	
DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	SCADENZA

Il seguente fabbricato, già adibito a³

sito in:

FABBRICATO

COMUNE	PROVINCIA	C.A.P.			
INDIRIZZO	NUMERO CIVICO				
PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI	INGRESSI

Data

Il Dichiarante

-----⁽⁴⁾

Il Compilatore

NOTE: ⁽¹⁾ indicare la data della consegna dell'immobile oppure la data d'inizio dell'ospitalità, ⁽²⁾ locazione, comodato d'uso... per le dichiarazioni in base all'art. 7 Dlgs 286/98 scrivere "ospitalità", ⁽³⁾ abitazione, negozio, ufficio..., ⁽⁴⁾ cancellare la parte che non interessa

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA

Il/La Sig./Sig.ra

ha presentato / ha trasmesso tramite

raccomandata n°

la comunicazione ai sensi:

- dell'art.12 DL n.59/1978 convertito in Legge n.191/1978
- dell'art. 7 Dlgs n.286/1998 e successive modificazioni.

L'INCARICATO

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO E DELLA DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ PER CITTADINI EXTRA-COMUNITARI

QUANDO

Cessione di fabbricato: quando viene ceduto un immobile, **solo nei casi** riguardanti comodati d'uso gratuito per più di 30 giorni non soggetti a registrazione. In tutti gli altri casi l'obbligo viene "assorbito" dalla registrazione del contratto di compravendita o di locazione presso l'Agenzia delle Entrate.

La "cessione di fabbricato" deve comunque sempre essere presentata nel caso si venda o si affitti un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Dichiarazione di ospitalità: quando si alloggia o si ospita un cittadino extra-comunitario o apolide, indipendentemente dalla durata. Deve essere fatta per tutti i cittadini extra-comunitari che hanno la maggiore età compresi i familiari.

CHI

Le dichiarazioni devono essere fatte da chi detiene legalmente l'immobile. Nel caso in cui la dichiarazione sia compilata, sottoscritta e consegnata, a nome del cedente, da un compilatore, quest'ultimo dovrà consegnare copia della delega sottoscritta dal cedente per la redazione dell'atto, unitamente a copia del documento di identità del delegante (cedente) dalla quale si evinca la corrispondenza della firma apposta sul modulo.

ALLEGATI

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE PIU' NUMERO DI TELEFONO
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Cessione di fabbricato: entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

Dichiarazione di ospitalità: entro 48 ore dal momento in cui si ospita il cittadino extra-comunitario.

SANZIONI

Cessione di fabbricato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1549.

Dichiarazione di ospitalità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.

DOVE

La comunicazione va presentata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (SINDACO) del luogo ove si trova l'immobile. La comunicazione può essere effettuata anche per posta elettronica certificata (PEC), oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale. In caso di invio per posta il cedente dovrà trattenere una copia del modulo da esibirsi, unitamente alla ricevuta postale di ritorno, quale attestazione dell'avvenuto adempimento.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 €", (Art. 7, comma 2-bis, del D.Lgs 25.7.1998 n° 286, modificato dall' art. 3, comma 2-ter del D.L. 15.09.2023, n° 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13.11.2023, n° 159, in vigore dal 15.11.2023.